

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 276/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1
- Regolamento (CE) n. 277/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95..... 3
- Regolamento (CE) n. 278/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 4
- Regolamento (CE) n. 279/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato..... 6
- Regolamento (CE) n. 280/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 77/96 relativo alla fornitura di alimenti per lo svezzamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare..... 8
- ★ Regolamento (CE) n. 281/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾..... 9
- ★ Regolamento (CE) n. 282/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾..... 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Regolamento (CE) n. 283/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti.....	15
* Regolamento (CE) n. 284/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché deroga al regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204.....	16
* Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso	18
Regolamento (CE) n. 286/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del codice NC 1003 00 90	19
Regolamento (CE) n. 287/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	20
Regolamento (CE) n. 288/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	22
Regolamento (CE) n. 289/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	25
Regolamento (CE) n. 290/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/158/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 6 febbraio 1996, concernente l'immissione sul mercato di un prodotto costituito di un organismo geneticamente modificato, vale a dire semi di colza ibrido tollerante gli erbicidi (*Brassica napus* L. oleifera Metzq. MS1Bn × RF1Bn), in conformità alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.....**
- 30

96/159/Euratom, CE :

- * **Decisione della Commissione, del 6 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/CEE, Euratom che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA**
- 32

96/160/CE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1996, relativa alla nomina dei membri del Forum generale consultivo per l'ambiente ⁽¹⁾**
- 33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 276/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (°)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	36,70 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	37,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	36,70 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4064
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	40,64
1701 99 10 910	39,90
1701 99 10 950	39,90
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4064

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

REGOLAMENTO (CE) N. 277/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b), considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,920 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 278/96 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1996****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,15	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,32	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 279/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce

non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :		
	— di volatili da cortile :		
0407 00 30	— — altri :		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nel codice NC 3502 10	02	9,00
		03	6,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	6,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :		
	— tuorli :		
0408 11	— — essiccati :		
ex 0408 11 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	01	45,00
0408 19	— — altri :		
	— — — atti ad uso alimentare :		
ex 0408 19 81	— — — — liquidi : non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	— — — — congelati : non edulcorati	01	20,00
	— altri :		
0408 91	— — essiccati :		
ex 0408 91 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	01	27,00
0408 99	— — altri :		
ex 0408 99 80	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	01	7,00

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong, Russia, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 02.

REGOLAMENTO (CE) N. 280/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 77/96 relativo alla fornitura di alimenti per lo svezamento a base di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CE) n. 77/96 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 210 t di alimenti per lo svezamento a base di cereali; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il lotto C, il punto 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 77/96 viene sostituito dal punto 10 seguente :

- « 10. **Condizionamento e marcatura** : GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II.C.2.b) e II.C.3].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Iscrizioni in lingua inglese.

In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 9, il testo del punto II.C.2.b), primo comma, è sostituito dal seguente :

“Questi alimenti sono imballati in sacchetti ermetici, massimo 1 kg, saldati alle due estremità, sufficientemente lunghi e muniti di fermaglio per poter essere richiusi dopo l'apertura.”

Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1996, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 281/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che, tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che la tetraciclina, la ossitetraciclina, la clorotetraciclina e tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei solfonammidi devono essere inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi degli studi scientifici attualmente in corso, la validità dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per il trimethoprim;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato come segue :

1. Agenti antinfettivi
- 1.1. Chemioterapici
- 1.1.1. Solfonammidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
« Tutte le sostanze che appartengono al gruppo dei solfonammidi »	Farmaco progenitore	Bovini Ovini Caprini	100 µg/kg	Latte	I residui combinati di tutte le sostanze del gruppo dei solfonammidi non devono superare i 100 µg/kg »

- 1.2. Antibiotici
- 1.2.6. Tetracicline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
« 1.2.6.1. Tetraciclina »	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	600 µg/kg	Reni	
			300 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Latte	
			200 µg/kg	Uova	
1.2.6.2. Ossitetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	600 µg/kg	Reni	
			300 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Latte	
			200 µg/kg	Uova	
1.2.6.3. Clorotetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	600 µg/kg	Reni	
			300 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Latte	
			200 µg/kg	Uova »	

B. L'allegato III viene modificato come segue :

1. Agenti antinfettivi
- 1.1. Chemioterapici
- 1.1.2. Derivati della diaminopirimidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
« 1.1.2.1. Trimethoprim »	Trimethoprim	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg	Muscolo, fegato, reni, grasso, latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998 »

REGOLAMENTO (CE) N. 282/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 281/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che il cefquinome deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che il buserelin, il ketoprofen, la caffeina, la teofillina e la tebromina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, al fine di consentire il completamento delle ricerche scientifiche, la iosamicina, il decochinato e il colistin devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato come segue :

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.2.1. Cefquinome	Cefquinome	Bovini	20 µg/kg	Latte •	

B. L'allegato II viene modificato come segue :

2. Sostanze chimiche e organiche

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
• 2.29. Buserelin	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.30. Ketoprofen	Bovini, equini	
2.31. Caffaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.32. Teofillina	Tutte le specie da produzione alimentare	
2.33. Teobromina	Tutte le specie da produzione alimentare •	

C. L'allegato III viene modificato come segue :

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.2.4. Iosamicina	Iosamicina	Polli	400 µg/kg	Reni	Lo LMR provvisorio scade il 1° luglio 2000 •
			200 µg/kg	Fegato, muscolo, grasso	
			200 µg/kg	Uova	

1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.6.2. Decochinato	Decochinato	Bovini, ovini	500 µg/kg	Muscolo, fegato, reni, grasso	Lo LMR provvisorio scade il 1° luglio 2000 •

1.2.8. Polimixine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.8.1. Colistin	Colistin	Bovini, ovini, suini, polli, conigli	200 µg/kg	Reni	Lo LMR provvisorio scade il 1° luglio 2000 •
			150 µg/kg	Fegato, muscolo, grasso	
		Bovini, ovini	50 µg/kg	Latte	
		Polli	300 µg/kg	Uova	

REGOLAMENTO (CE) N. 283/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasce pesanti ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1266/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasce pesanti sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2946/95 ⁽⁶⁾; che l'esperienza ha dimostrato che, per evitare oneri amministrativi eccessivi, è opportuno prevedere, nel rispetto dei cicli produttivi di ciascuno Stato membro, restrizioni relative non solo al numero e alla portata delle dichiarazioni specifiche che possono presentare i produttori alle autorità competenti circa la propria intenzione di ingrassare alcune partite di agnelli, ma anche ai periodi imposti per la presentazione di tali dichiarazioni; che è necessario precisare a quali condizioni i produttori possono presentare tali dichiarazioni specifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente :

« Gli Stati membri possono esigere che tale dichiarazione specifica si riferisca ad un numero minimo di agnelli per partita e che l'ingrasso dei capi abbia inizio nel corso di un periodo determinato compreso tra il 15 novembre che precede l'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è presentata la dichiarazione e il 14 novembre successivo; tale periodo è definito da ciascuno Stato membro in funzione del ciclo produttivo esistente sul suo territorio. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di fissare un limite al numero massimo di dichiarazioni specifiche che possono essere accettate per produttore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1996 e per le campagne successive.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 284/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine nonché deroga al regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e aumenti di certi quantitativi all'importazione nel primo semestre 1996; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria;

considerando che tali variazioni devono essere inserite nel regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽³⁾ nonché nel regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione⁽⁴⁾ recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede deroghe ai regolamenti (CE) n. 1439/95 e (CE) n. 3016/95 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti:

- 1) Il titolo II, lettera A è applicabile, mutatis mutandis, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.
- 2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserita il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».
- 3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)
- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)
- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)
- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n.º 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).*

Articolo 3

Le deroghe al regolamento (CE) n. 3016/95 sono le seguenti :

- 1) All'articolo 1, dopo le parole « negli allegati » è inserito il seguente membro di frase : « nonché di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice NC 0104 20 10 originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca e della Bulgaria ».
- 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito con il seguente :

« 2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori

è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, sono indicati nell'allegato II. »

- 3) L'allegato II è sostituito con il seguente :

* ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Dazio zero

	Animali vivi	Carni
Polonia	9 000 ⁽¹⁾	—
Romania ⁽²⁾	813	38
Ungheria ⁽²⁾	11 450	880
Bulgaria ⁽²⁾	3 123	640
Repubblica ceca	830	830
Slovacchia	1 670	1 670

⁽¹⁾ Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.

⁽²⁾ Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 285/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁶⁾, stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, le misure da adottare in caso di turbative o di rischio di turbative del mercato comunitario, in particolare le condizioni alle quali si procede all'applicazione di tasse all'esportazione;

considerando che la natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari comunitari e nazionali, previsti nell'ambito quadro di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali; che a tal fine è opportuno adattare il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95, estendendone l'applicazione ai cereali e ai prodotti a base di cereali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione^(*) e dell'articolo 17, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata ad una delle seguenti diciture:

- Gravamen a la exportación no aplicable
- Eksportavgift ikke anvendelig
- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή
- Export tax not applicable
- Taxe à l'exportation non applicable
- Tassa all'esportazione non applicabile
- Uitvoerbelasting niet van toepassing
- Taxa de exportação não aplicável
- Vientimaksua ei sovelleta
- Exportavgift icke tillämplig.

(*) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 286/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1996
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del
codice NC 1003 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il prezzo all'esportazione corrispondente alle domande di titoli inoltrate per l'orzo presenta

un carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 12, 13 e 14 febbraio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1003 00 90, presentate il 12, 13 e 14 febbraio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 287/96 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1996, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	56,6	
	060	80,2		204	68,8	
	064	59,6		400	45,7	
	066	41,7		464	223,6	
	068	62,3		600	82,9	
	204	72,2		624	66,5	
	208	44,0		662	46,8	
	212	97,0		999	84,4	
	624	169,7		0805 30 20	052	61,0
	999	76,3			204	45,8
0707 00 10	052	118,4	388	67,5		
	053	203,4	400	74,5		
	060	61,0	512	54,8		
	066	53,8	520	66,5		
	068	75,1	524	100,8		
	204	144,3	528	87,1		
	624	178,7	600	76,3		
	999	119,2	624	94,2		
0709 10 10	220	365,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	999	72,8	
	999	365,3		052	64,0	
0709 90 73	052	139,0	064	78,6		
	204	77,5	388	39,2		
	412	54,2	400	79,3		
	624	241,6	404	57,6		
	999	128,1	508	68,4		
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	39,0	512	51,2		
	204	39,4	524	57,4		
	208	68,2	528	48,0		
	212	44,0	624	86,5		
	220	48,0	728	107,3		
	388	40,5	800	78,0		
	400	42,2	804	21,0		
	436	41,6	999	64,3		
	448	36,0	0808 20 31	039	100,4	
	600	56,0		052	86,3	
	624	53,4		064	72,5	
	999	46,2		388	101,2	
	0805 20 11	052		75,7	400	98,6
		204		76,9	512	46,3
624		79,3		528	89,4	
999		77,3	624	79,0		
			728	115,4		
		800	55,8			
		804	112,9			
		999	87,1			

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 288/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2928/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3) (4)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (8) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	
1006 10 21	(9)	150,76			
1006 10 23	(9)	150,76			
1006 10 25	(9)	150,76			
1006 10 27	(9)	150,76			—
1006 10 92	(9)	150,76			
1006 10 94	(9)	150,76			
1006 10 96	(9)	150,76			
1006 10 98	(9)	150,76			—
1006 20 11	266,38	128,85			
1006 20 13	266,38	128,85			
1006 20 15	266,38	128,85			
1006 20 17	363,30	177,31	113,3	313,3	—
1006 20 92	266,38	128,85			
1006 20 94	266,38	128,85			
1006 20 96	266,38	128,85			
1006 20 98	363,30	177,31	113,3	313,3	—
1006 30 21	516,27	243,23			
1006 30 23	516,27	243,23			
1006 30 25	516,27	243,23			
1006 30 27	609,78	289,98			—
1006 30 42	516,27	243,23			
1006 30 44	516,27	243,23			
1006 30 46	516,27	243,23			
1006 30 48	609,78	289,98			—
1006 30 61	516,27	243,23			
1006 30 63	516,27	243,23			
1006 30 65	516,27	243,23			
1006 30 67	609,78	289,98			—
1006 30 92	516,27	243,23			
1006 30 94	516,27	243,23			
1006 30 96	516,27	243,23			
1006 30 98	609,78	289,98			—
1006 40 00	(9)	90,38			

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

- (⁵) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (⁶) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (⁷) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁸) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	363,30	609,78	266,38	516,27	(²)

2. Elementi di calcolo :

a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	355,39	418,11	480,00	505,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	450,00	475,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30	30	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 289/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2481/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	3,84	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	3,84	0,00
	di qualità media	18,49	8,49
	di bassa qualità	27,30	17,30
1002 00 00	Segala	18,67	8,67
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	18,67	8,67
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	18,67	8,67
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	61,37	51,37
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	61,37	51,37
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	18,67	8,67

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 31. 1. 1996 al 13. 2. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	147,07	152,93	148,49	112,29	205,50 ^(?)	171,03 ^(?)
Premio sul Golfo (ecu/t)	38,79	18,28	13,91	16,04	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	—	—	—	—	—	—

(¹) Fob Duluth.

(²) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,10 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 29,52 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 290/96 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1996

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione ⁽³⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio ⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione

degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 febbraio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sesta gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	45,35
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	54,10
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	12,00
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1996

concernente l'immissione sul mercato di un prodotto costituito di un organismo geneticamente modificato, vale a dire semi di colza ibrido tollerante gli erbicidi (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn), in conformità alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in conformità degli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, esiste una procedura comunitaria che abilita l'autorità competente di uno Stato membro a consentire l'immissione sul mercato di prodotti viventi che consistono in organismi geneticamente modificati ;

considerando che una notificazione concernente l'immissione sul mercato di un tale prodotto (colza ibrido tollerante gli erbicidi chimici commercializzato come seme) è stata inviata all'autorità competente del Regno Unito allo scopo di coltivarlo per ottenerne semi e non per immetterlo sul mercato per alimentazione umana o animale ;

considerando che, di conseguenza, detta autorità competente ha inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole ;

considerando che la Commissione ha inviato il fascicolo alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ; e che le

autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni in merito al suddetto fascicolo ;

considerando che tali obiezioni riguardano i seguenti aspetti :

- la valutazione degli effetti del prodotto sull'uso di erbicidi chimici e l'incertezza riguardante le eventuali conseguenze a lungo termine per l'ambiente ;
- la valutazione sull'impatto sulla salute (tossicologico) che l'uso del prodotto come alimento per uomini o animali può avere ;
- l'etichettatura del prodotto ;

considerando, pertanto, che in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione è chiamata a decidere secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE ;

considerando che l'autorizzazione per l'uso nell'ambiente degli erbicidi chimici rientra nell'ambito di altre norme del diritto comunitario, in particolare nell'ambito della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/43/CE della Commissione ⁽⁴⁾, e che quindi le questioni relative all'autorizzazione di erbicidi chimici non rientrano nell'ambito della direttiva 90/220/CEE ;

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31.

considerando che, nella notificazione in forza alla direttiva 90/220/CEE, i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi alla sopravvivenza e alla disseminazione della pianta di colza tolleranti gli erbicidi sono stati valutati, così come i rischi di trasferimento di geni tolleranti l'erbicida o di altri geni modificati a specie compatibili; e che si è arrivati alla conclusione che questo rischio sia basso e che la disseminazione e il trasferimento del gene tollerante l'erbicida potrebbe essere controllato utilizzando esistenti strategie di gestione;

considerando che la Commissione, esaminato il fascicolo presentato ai sensi della direttiva 90/220/CEE e prese in considerazione tutte le informazioni trasmesse dagli Stati membri, ritiene che le informazioni sul rischio ambientale contenute nel fascicolo siano sufficienti di una decisione favorevole in merito all'immissione sul mercato di detto prodotto, purché siano seguite le specifiche condizioni di uso e di etichettatura;

considerando che gli articoli 11, paragrafo 6 e 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole supplementari di salvaguardia, qualora, si rendano disponibili nuovi elementi d'informazione riguardanti i rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei membri istituito all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto della direttiva 69/208/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e le disposizioni di cui al paragrafo 2, le autorità del Regno Unito consentono, in forza dell'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE, l'immissione sul mercato del seguente prodotto, notificato dalla Plant Genetic Systems (numero di notifica C/UK/94/M1/1):

Il prodotto consiste in semi viventi di colza ibrido (Brassica napus L. oleifera Metzq.) ottenuto usando:

- a) la progenie della linea di colza maschio sterile MS1Bn (B91-94), cultivar Drakkar, contenente il gene barstar, derivato dal *Bacillus amyloliquefaciens* che codifica per l'inibitore della ribonucleasi, il gene bar, derivato dallo *Streptomyces hygroscopicus* che codifica per la

fosfinotricinacetiltransferasi, il gene neo, derivato dall'*Escherichia coli* che codifica per la neomicina fosfotransferasi II, il promotore PSsuAra, derivato dalla *Arabidopsis thaliana*, il promotore PNos, derivato dall'*Agrobacterium tumefaciens*, il promotore PTA29, derivato da *Nicotiana tabacum*, e

- b) la progenie della linea di colza ristoratrice della fertilità RF1Bn (B93-101), cultivar Drakkar, contenente il gene barstar, derivato dal *Bacillus amyloliquefaciens* che codifica per l'inibitore della ribonucleasi, il gene bar, derivato dallo *Streptomyces hygroscopicus* che codifica per la fosfinotricinacetiltransferasi, il gene neo, derivato dall'*Escherichia coli* che codifica per la neomicinafosfotransferasi II, il promotore PSsuAra, derivato dalla *Arabidopsis thaliana*, il promotore PNos, derivato dall'*Agrobacterium tumefaciens*, il promotore PTA29, derivato da *Nicotiana tabacum*.

2. Le condizioni del consenso sono le seguenti:

- a) il consenso si applica ai semi di tutti gli ibridi derivati da incrocio tra il colza non modificato geneticamente e il colza modificato geneticamente descritto al paragrafo 1, ne sono esclusi i semi ibridi risultanti dalla combinazione di piante geneticamente modificate diverse da quelle di cui al paragrafo 1;
- b) il consenso riguarda solo l'uso notificato del prodotto per la crescita per ottenere semi, ma non viene esteso all'uso per l'alimentazione umana o animale, senza alcun pregiudizio per qualunque valutazione futura riguardante tale uso;
- c) oltre ad altra etichettatura, sull'etichetta di ciascuna confezione di semi sarà indicato che il prodotto è tollerante degli erbicidi a base di glufosinate ammonium e che il prodotto deve essere utilizzato per ottenere semi e non per l'alimentazione umana o animale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1996

che modifica la decisione 92/164/CEE, Euratom che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

(Il testo in portoghese è il solo facente fede)

(96/159/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che la Commissione sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 ha adottato la decisione 92/164/CEE, Euratom⁽²⁾, che autorizza la Repubblica portoghese per gli esercizi finanziari 1989 e 1990 a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno;

considerando che la Repubblica portoghese non è sempre in grado, per la ripartizione di operazioni per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale bisogna calcolare la base delle risorse IVA, dato che solo i conti nazionali relativi al 1989 sono sufficientemente particolareggiati per permettere il calcolo dell'aliquota media ponderata; che bisogna autorizzare la Repubblica portoghese a utilizzare i conti nazionali rela-

tivi al 1989 per il calcolo dell'aliquota media ponderata relativa agli esercizi 1992 e 1993;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale figurano i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ripartizione per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica portoghese è autorizzata ad utilizzare dati tratti dai conti nazionali relativi al 1989 per gli esercizi finanziari 1992 e 1993 per i quali bisogna calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1996
relativa alla nomina dei membri del Forum generale consultivo per l'ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/701/CE della Commissione, del 7 dicembre 1993, relativa all'istituzione di un Forum generale consultivo per l'ambiente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il Forum consultivo istituito con la suddetta decisione è composto, conformemente all'articolo 3, da 32 membri ;

considerando che il 7 dicembre 1993, a causa del ritiro all'ultimo momento di un candidato, sono stati nominati solo 31 membri e un membro doveva pertanto essere nominato per l'intero mandato della durata di tre anni ;

considerando che i sigg. Livanos e Schimmelbusch hanno presentato le loro dimissioni e devono essere sostituiti per il rimanente periodo del loro mandato,

Articolo unico

Sono nominati membri del Forum generale consultivo per l'ambiente :

- la signora Kerstin Lövgren
- il signor Pekka E. Kauppi
- il signor Jacques Kummer

La signora Lövgren è nominata per l'intera durata dell'incarico (tre anni a decorrere dalla data della presente decisione).

I signori Kauppi e Kummer ricopriranno l'incarico fino al 7 dicembre 1996.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 53.